

**Legge 25 agosto 1991, n. 287**  
**(Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)**

La Legge 287/91 si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.

L'esercizio all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione al Registro esercenti il Commercio (REC), ora abrogato, e sostituito da un attestato di frequenza che consente l'abilitazione a tale somministrazione.

La Legge 287/91 distingue varie tipologie di esercizi adibiti alla somministrazione e, più precisamente:

- **Tipologia A** - esercizi di ristorazione per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e vendita di latte (ristoranti, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- **Tipologia B** - esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualunque gradazione, nonché latte, dolciumi, compresa la pasticceria e gelateria, e prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
- **Tipologia C** - esercizi di cui ai due precedenti commi, in cui la somministrazione viene effettuata congiuntamente ad intrattenimento e svago (sale da ballo, sale da tè, locali notturni, internet point, biblioteche multimediali, sale da lettura ed esercizi similari);
- **Tipologia D** - esercizi di cui al punto due, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione.

Tali Tipologie sono divise in attività soggette a contingentamento ed attività non soggette a contingentamento.

**ATTIVITA' SOGGETTE A CONTINGENTAMENTO**

Per questo tipo di autorizzazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 287/91, sono previsti dei parametri numerici che determinano il numero massimo di pubblici esercizi che si possono aprire per zona e tipologia.

La presenza del parametro numerico nasce dalla necessità di fornire al consumatore la migliore funzionalità e produttività del servizio coniugato al rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, nonché del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

Le tipologie soggette a parametro numerico previste dall'art. 5, comma 1, della Legge 287/91 sono le seguenti:

**Tip. A:** esercizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

**Tip. B:** esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche, di latte, dolciumi, prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

**Tip. C:** esercizi di cui alle Tipologie A e B, in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sia prevalente rispetto all'intrattenimento e svago;

**Tip. D:** esercizi di cui alla tipologia B nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione.

## **ATTIVITA' NON SOGGETTE A CONTINGENTAMENTO**

**Sono escluse dalla programmazione e dal relativo contingentamento alcune attività con finalità specifiche o esercitate in luoghi particolari o destinate a determinate categorie di persone.**

**Tali attività sono quelle previste dall'art. 3, comma 6, della Legge 287/91:**

- A. Al domicilio del consumatore;**
- B. Negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;**
- C. Negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;**
- D. Negli esercizi di cui all'art. 3, comma 6, nei quali l'intrattenimento e svago è maggiore rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande;**
- E. Nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;**
- F. Esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;**
- G. In scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, Forze di Polizia e Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;**
- H. Nei mezzi di trasporto pubblico.**

**Coloro che intendano aprire un locale di pubblico esercizio, dovranno presentare presso il Comune di Piazza Armerina, regolare domanda in bollo, con l'osservanza che all'atto della presentazione della stessa, il titolare o il delegato alla somministrazione, deve essere in possesso di Certificato di iscrizione al REC (ora abolito) o l'equivalente attestato di partecipazione ed idoneità alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.**

**I documenti atti al rilascio all'apertura di un locale di pubblico esercizio, sono i seguenti:**

- Certificato di destinazione d'uso ed agibilità del locale a carattere commerciale (C1);**
- Copia atto di disponibilità dell'immobile sede dell'attività;**
- Certificato di iscrizione al REC od attestato abilitante alla somministrazione, aggiornato a mesi tre;**
- Planimetria e relazione tecnica del locale Atto di cessione Azienda debitamente registrato (in caso di subingresso);**
- Autocertificazione per la sorvegliabilità del locale;**
- Autocertificazione dei requisiti morali;**
- Atto costitutivo debitamente registrato (in caso di Società);**
- N. O. sanitario rilasciato dall'ASL competente.**

**Non possono esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che:**

- A) Sono stati dichiarati falliti;**
- B) Hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;**
- C) Hanno riportato una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;**
- D) Hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata**

**in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;**

**E) Sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n.1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.05.1965, n.575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali professionali o per tendenza.**

**Il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.**

### **REQUISITI PROFESSIONALI**

**Condizione necessaria per l'accoglimento della richiesta è il possesso del Certificato di iscrizione al REC (ora abrogato) o attestato di frequenza e relativa idoneità alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.**

**In caso di società il requisito professionale può essere posseduto dal legale rappresentante o da un suo delegato.**

**La mancanza dei requisiti morali e/o professionali sono motivo di rigetto immediato della domanda.**